



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
PER L'USO CIVICO DEI PASCOLI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
USO, TUTELA,
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
TERRENI PASCOLATIVI DI
PROPRIETÀ' COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 21.05.2014

Pianificazione a cura:

STUDIO TECNICO
Dott. Agr. Giuseppe Albanese
Via Abruzzo, 13
89042 – Gioiosa Ionica (RC)

INDICE

<u>Art. 1.</u> Premessa	pag. 4
<u>Art. 2.</u> Diritto di pascolo.	pag. 4
<u>Art. 3.</u> Fida altrui.	pag. 4
<u>Art. 4.</u> Zonizzazione e descrizione dei comparti pascolativi.	pag. 5
<u>Art. 5.</u> Carico massimo ammissibile sulle aree del demanio comunale.	pag. 6
<u>Art. 6.</u> Modalità di pascolamento, come previsto dalle <i>Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012.</i>	pag. 7
<u>Art. 7.</u> Divieti previsti dalle <i>Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012</i> e divieti comunali.	pag. 9
<u>Art. 8.</u> Istanze di concessione annuale e pluriennale.	pag. 11
<u>Art. 9.</u> Verifiche istanze pluriennali.	pag. 11
<u>Art. 10.</u> Rilascio concessioni pascolo annuali e pluriennali.	pag. 12
<u>Art. 11.</u> Verifiche antimafia.	pag. 13
<u>Art. 12.</u> Rilascio anticipato.	pag. 13
<u>Art. 13.</u> Canone e modalità di pagamento.	pag. 13
<u>Art. 14.</u> Sanzioni.	pag. 14
<u>Art. 15.</u> Approvazione e pubblicazione.	pag. 14
<u>Art. 16.</u> Norme di esonero della responsabilità civile.	pag. 15
<u>Art. 17.</u> Controlli.	pag. 15
<u>Art. 18.</u> Disposizioni transitorie	pag. 15

ALLEGATI:

1. Tabella 1 – Particelle destinate a fida pascolo.
2. Tabella 2 - Aree boscate interdette al pascolo ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n.353.
3. Tabella 3 – Aree pascolive interdette al pascolo ai sensi dell'art. 12 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/03/2012.
4. Schede tecniche relative ai rilievi effettuati sulle aree percorse da incendi dal Corpo Forestale dello Stato, fornite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
5. Mappe catastali indicanti le particelle soggette a fida pascoli e le particelle interdette al pascolo (Fg 1 2 4 5 8 9 10 – 11 e quadro d'unione).

MODELLI:

1. Istanza concessione fida pascolo annuale.
2. Istanza concessione fida pascolo pluriennale.
3. Istanza rinnovo concessione fida pascolo .
4. Rilascio concessione annuale.
5. Rilascio concessione pluriennale.
6. Rinnovo concessione fida pascolo.
7. Esito istruttoria e richiesta pagamento canone.

ARTICOLO 1

PREMESSA

I terreni di proprietà del Comune di Gioiosa Ionica destinati a fida pascolo, saranno utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente Regolamento redatto ai fini di:

- massimizzare i livelli di ingestione dell'animale;
- massimizzare il rendimento energetico della razione in termini di latte e carne;
- conservare o migliorare la qualità foraggera delle cotiche, preservandone la biodiversità specifica;
- ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
- salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico.

ARTICOLO 2

DIRITTO DI PASCOLO

Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Gioiosa Ionica da almeno 3 anni, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP e che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Per i cittadini residenti in altri comuni, non sono previste concessioni di fida pascolo.

ARTICOLO 3

FIDA ALTRUI

Ai cittadini o allevatori residenti nel Comune di Gioiosa Ionica è proibito avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente ad altri.

E' altresì proibito agli aventi diritto di immettere nei pascoli concessi, animali appartenenti a proprietari diversi. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali dal demanio ed il divieto di fida per anni 2 (due).

ARTICOLO 4

ZONIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI COMPARTI PASCOLATIVI

Il complesso dei pascoli ai fini del regime di utilizzazione è ripartito come indicato nella Tabella – 1 (Allegato 1) allegata al presente regolamento, in cui i terreni in questione vengono descritti per foglio, particella, estensione e qualità.

L'individuazione dei terreni in argomento è stata effettuata da un tecnico agronomo, come per legge.

Le superfici di pascolo nel Comune di Gioiosa Ionica interessano sia pascoli nudi che cespugliati ed arborati caratterizzate da un corteggio floristico - vegetazionale tipico dei prati - pascoli della fascia temperata mediterranea.

Sotto il profilo geologico nella zona bassa del territorio di Gioiosa Ionica (fino a 300 m s.l.m.) il substrato è costituito da sedimenti mio-pleistocenici con suoli sottili, scheletro da comune a frequente, tessitura fine, reazione alcalina, con riserva idrica molto bassa e drenaggio molto lento; nella fascia media (da 300 a 800 m s.l.m.) è costituito da sedimenti mio-pleistocenici con suoli da sottili a moderatamente profondi, scheletro comune, tessitura moderatamente grossolana, reazione alcalina, con riserva idrica elevata e drenaggio buono; nelle zone più alte è costituito da sedimenti grossolani olocenici con suoli da sottili a moderatamente profondi, scheletro comune, tessitura moderatamente grossolana, reazione acida o subacida, con riserva idrica bassa e drenaggio buono.

Complessivamente si estendono su **Ha 433.26.80** ripartiti nelle tipologie riportate nella tabella seguente.

<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie totale (ha)</i>
Pascolo	28.43.88
Pascolo cespugliato	1.43.30
Pascolo arborato	236.43.22
Seminativo irriguo	2.11.60
Seminativo arborato	0.82.90
Uliveto	92.24.00
Bosco alto	71.77.90
Superficie totale	433.26.80

ARTICOLO 5

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE SULLE AREE DEL DEMANIO COMUNALE

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente.

In assenza di provvedimenti delle Regioni, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a **4 UBA/ha anno (Unità Bestiame Adulto)**, mentre il carico minimo non può essere inferiore a **0,2 UBA/ha anno**.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 di seguito riportata:

<i>Classe o specie</i>	<i>Coeff. UBA</i>
Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Tori	1
Bovini da 2 e più anni da macello	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1
Vacche da latte	1
Altre vacche	1
Pecore	0,15
Arieti	0,15
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Equini di età maggiore ai 6 mesi	1
Asini di età maggiore ai 6 mesi	1
Capre	0,15
Becchi	0,15
Altri caprini	0,15
Lattonzoli	0,3
Magroni	0,3
Scrofe con peso > 50 Kg	0,5
Suini da ingrasso	0,3
Verri	0,3

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI PASCOLAMENTO, COME PREVISTO DALLE *PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE* DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3/03/2012

Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato secondo quanto previsto dalle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* della Regione Calabria, qui esposte:

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
 - a. il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - c. è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - d. i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agrari abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
 - e. in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
 - f. il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).
 - g. Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la

ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.

2. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo congruaggio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimentazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.).
3. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.
4. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Gli allevatori ammessi a pascolo dovranno altresì esercitare secondo le seguenti modalità :

- Rilascio di apposita concessione da parte dell'ente gestore;
- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;
- Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ente gestore;

- Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte delle ASP.

ARTICOLO 7

DIVIETI PREVISTI DALLE *PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE* DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3/03/2012 E DIVIETI COMUNALI.

Al fine di un corretto e razionale utilizzo del pascolo, sia nei terreni pascolivi che nei boschi, allo scopo di mantenere inalterate le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad essi riconosciute, gli aventi diritto dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a. Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
- b. Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
- c. Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m.;
- d. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
- e. Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- f. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.

g. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificino danni al suolo ed al soprasuolo.

2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verificino danni ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b), c).

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; È altresì vietato:
 - Cedere ad altri il diritto di concessione.
 - Effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella concessione.
 - È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti a pascolo fieno, strame, legna e ghiande.
 - È fatto divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato e con estremi identificativi diversi da quelli indicati nella autorizzazione.
 - È fatto divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi al pascolo.

- È vietato il pascolo nelle aree limitrofe ai luoghi di culto, interesse turistico o architettonico.

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento di fida pascolo di cui all'art.14, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti anche di natura penale.

ARTICOLO 8

ISTANZE DI CONCESSIONE ANNUALE E PLURIENNALE

Il diritto di pascolo potrà essere esercitato a seguito della ricezione di apposita concessione con validità annuale o pluriennale (non più di 5 anni) dall'Amministrazione Comunale agli allevatori di bestiame ammessi al pascolo.

Le istanze dovranno essere redatte avvalendosi dell'apposita modulistica allegata al presente regolamento ("istanza di concessione fida pascolo annuale", "istanza di concessione fida pascolo pluriennale", "istanza di rinnovo concessione fida pascolo") o, comunque, dovranno contenere tutti i dati nelle stesse riportati ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'apposita modulistica.

Le istanze dovranno pervenire al Comune esclusivamente dal 2 al 31 gennaio di ogni anno. Ai fini del rilascio della concessione costituiscono titoli di preferenza:

1. Data di presentazione dell'istanza;
2. La pregressa anzianità autorizzatoria sul fondo, continuativa negli ultimi cinque anni;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe nelle aree chieste in concessione;
4. Essere iscritti nel Consorzio di tutele del pecorino (qualora si faccia richiesta di fidare per ovicapriini) o effettuo allevamento con biodiversità o razze in via d'estinzione.

ARTICOLO 9

VERIFICHE ISTANZE PLURIENNALI

Le istanze di concessione pluriennale sono soggette a verifica per ciascuno degli anni di validità della concessione.

A tal fine il titolare della concessione dovrà far pervenire al Comune, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposita richiesta di rinnovo avvalendosi della modulistica allegata al presente regolamento ("istanza di rinnovo concessione fida pascolo").

Il Comune verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento con le modalità e i tempi indicati nel successivo art. 10 e rilascerà, in presenza dei necessari presupposti, apposito

provvedimento di autorizzazione al rinnovo, redatto come da allegata modulistica ("Rinnovo concessione fida pascolo").

In caso di mancata presentazione di istanza di rinnovo la concessione pluriennale si intende automaticamente revocata.

In caso di presentazione di istanza di rinnovo e di accertata insussistenza dei presupposti, il responsabile dell'ufficio tecnico revocherà il provvedimento di concessione per l'annualità al quale lo stesso si riferisce.

ARTICOLO 10

RILASCIO CONCESSIONI PASCOLO ANNUALI E PLURIENNALI

Il rilascio della concessione è subordinata alla presentazione da parte del richiedente dell'apposita istanza, facente parte integrante di detto regolamento, nella quale sono indicate tutte le prescrizioni da adempiere.

Il responsabile del procedimento, verificata la sussistenza degli estremi di legge e dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunicherà agli interessati, entro il 20 aprile, l'esito dell'istruttoria avvalendosi della modulistica allegata al regolamento.

Qualora l'istruttoria sia favorevole, indicherà i tempi, gli estremi e le modalità di pagamento del canone.

Il mancato versamento del canone nei termini e con le modalità indicati comporta in automatico il rigetto della richiesta.

In caso di verifica di false autocertificazioni il responsabile dell'ufficio tecnico procederà alla revoca del provvedimento concessorio, previe valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

Resta ferma la non ripetibilità del versamento del canone proporzionalmente all'esercitato diritto di pascolo.

La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero e l'identificazione dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa, la zona di pascolo assegnata nonché l'obbligo del rispetto delle previsioni di legge in materia e del presente regolamento. Ciascun fidatario avrà l'obbligo di esibire la licenza ad ogni richiesta dei sorveglianti incaricati dal Comune o ad altre autorità tenute ad esercitare il controllo. Gli estremi delle concessioni rilasciate dovranno essere annotati in apposito registro; per quelle pluriennali, da riportare in apposita sezione del registro, dovranno essere annotati anche gli estremi di rinnovo.

Il rinnovo è soggetto alle disposizioni di legge in materia e a quelle contenute nel regolamento in vigore al momento del rinnovo.

Per il rilascio delle concessioni, il responsabile dell'ufficio tecnico si avvarrà della modulistica allegata al presente regolamento.

L'ufficio tecnico, su specifica istanza del richiedente, rilascerà un attestato di avvenuta presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11

VERIFICHE ANTIMAFIA

Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il richiedente la fida pascoli autocertificherà il proprio stato relativamente alla normativa sopra citata nell'istanza di concessione della fida pascoli. Sarà cura del responsabile del procedimento, in seguito, provvedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione, richiedendo alla competente Prefettura certificazione antimafia.

ARTICOLO 12

RILASCIO ANTICIPATO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

ARTICOLO 13

CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ciascun fidatario, ai fini del godimento dei pascoli dovrà versare un canone per come di seguito indicato nella tabella:

BESTIAME	1 Trimestre	2 Trimestri	3 Trimestri	4 Trimestri
Bovini oltre 24 mesi	€ 2,00/capo	€ 4,00/capo	€ 6,00/capo	€ 8,00/capo
Bovini 4 – 24 mesi	€ 1,00/capo	€ 2,00/capo	€ 3,00/capo	€ 4,00/capo
Ovicapriini	€ 1,00/capo	€ 2,00/capo	€ 3,00/capo	€ 4,00/capo
Equini	€ 2,50/capo	€ 5,00/capo	€ 7,50/capo	€ 10,00/capo
Suini				€ 3,40/capo

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento integrale del canone.

Per le licenze pluriennali il canone è determinato annualmente con le stesse modalità e importi e dovrà essere versato prima del rinnovo della concessione.

Al mancato pagamento del canone nei termini indicati consegue, in automatico, il rigetto dell'istanza di concessione di fida pascolo.

ARTICOLO 14

SANZIONI

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi vigenti regionali e statali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

In particolare, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 del presente regolamento; si applicano, altresì, le sanzioni di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353. Nel caso di più di tre infrazioni nell'arco della durata della concessione si procederà alla revoca della licenza.

Inoltre, si procederà alla revoca della licenza anche nel caso di cessione ad altri del diritto di concessione o di inosservanza delle norme antincendio; dalla data di accertamento di tali violazioni è altresì esclusa la concessione di licenze di fida pascolo al fidatario per un periodo di cinque anni.

In caso di revoca della licenza non si procederà a rimborso del canone versato.

ARTICOLO 15

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento e sue eventuali modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

Dovrà, inoltre, essere aggiornato in presenza di leggi che modificano l'attuale assetto normativo. Le tabelle numero 1, 2 e 3 (Allegati 1, 2 e 3) del presente regolamento dovranno essere annualmente aggiornate a cura del responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al catasto incendi; in caso di modifiche, le tabelle dovranno essere approvate con determina del responsabile dell'ufficio tecnico e pubblicate sul sito web del comune entro il mese di dicembre di ciascun anno. Copia del presente regolamento dovrà essere inoltrato al Comando VV. UU. di Gioiosa Ionica, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria, alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione - Servizio Area Territoriale Meridionale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Gioiosa Ionica, all'ARCEA ed alla Prefettura.

ARTICOLO 16

NORME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui ai precedenti articoli, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del fidatario, il quale non potrà esercitare alcuna azione verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 17

CONTROLLI

La vigilanza, il controllo e la Polizia Amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie Venatorie Provinciali nonché dalle FF. OO.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Le istanze di concessione in corso verranno esaminate alla luce delle disposizioni e del contenuto del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento. Per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento secondo le modalità previste dal precedente art. 8, con conseguente slittamento dei termini per il rilascio della concessione.

Tababella – 1

Particelle ricadenti in agro del Comune di Gioiosa Ionica destinate a fida pascolo.

(Tutte le particelle indicate in tabella ricadono al disotto dei 1500 metri sul livello del mare)

Foglio	P.lla	Qualità	Class e	Sup. pascoliva Ha.a.ca	Note
4	1	Bosco alto	1	16.08.10	Sottofondo inerbito
4	9	Seminativo arborato	3	0.82.90	Tara del 35 %
4	20	Seminativo irriguo	2	2.11.60	Pascolo polifita
4	60	Bosco alto	1	28.69.30	Sottofondo inerbito
4	61	Pascolo arboreo	2	30.85.40	Tara del 35%
4	67	Pascolo arboreo	2	24.26.10	Tara del 35%
4	71 AA	Uliveto	1	92.24.00	Tara del 35%
4	71 AB	Pascolo	u	28.40.00	Pascolo polifita
5	1	Pascolo arborato	3	33.55.10	Tara del 35%
5	3 AA	Pascolo arborato	3	96.52.22	Tara del 35%
5	3 AB	Pascolo	u	0.03.88	Pascolo polifita
5	31	Bosco alto	2	27.00.50	Sottofondo inerbito
5	62	Pascolo arborato	3	7.78.40	Tara del 20%
5	78	Pascolo arborato	3	3.25.20	Tara del 20%
8	88	Pascolo arborato	3	1.30.90	Tara del 20%
9	13	Pascolo cespugliato	u	0.28.50	Tara del 20%
9	39	Pascolo cespugliato	u	0.55.50	Tara del 20%
10	1	Pascolo arborato	2	18.79.40	Tara del 20%
10	7	Pascolo arborato	2	10.56.80	Tara del 20%
10	130	Pascolo arborato	3	0.26.20	Tara del 20%
11	1	Pascolo arborato	3	5.56.20	Tara del 20%
11	13	Pascolo cespugliato	u	0.11.00	Tara del 20%
11	35	Pascolo arborato	3	3.71.30	Tara del 20%
11	117	Pascolo cespugliato	u	0.48.30	Tara del 20%

TOTALE 433.26.80

Tabella - 2

Aree boscate interdette al pascolo ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n. 353.

(Interdizione per anni 10)

Foglio	P.lla	Qualità	Classe	Catastale Ha.a.ca	Superf. percorsa dal fuoco Ha.a.ca	Data Incendio
2	7	Bosco alto	2	20.41.10		25/09/2012
2	5	Pascolo arborato	2	11.86.70	6.21.83	25/09/2012
2	8	Bosco alto	2	30.01.20		25/09/2012
2	9	Pascolo arborato	2	9.83.60	9.82.03	25/09/2012
2	27	Bosco ceduo	u	9.03.90		25/09/2012
4	36	Bosco ceduo	u	8.65.40		25/09/2012
4	37	Pascolo arborato	2	25.16.90	8.80.91	25/09/2012
5	51	Pascolo arborato	3	9.93.60	8.60.73	30/08/2007
5	53	Pascolo arborato	3	44.61.00	10.00.31	29/08/2007
8	110	Pascolo arborato	3	2.66.37	6	21/06/2012

Tabella – 3

Aree pascolive interdette al pascolo ai sensi dell'art. 12 della legge della G.R. del 03/03/2012 n. 43. (Interdizione per anni 5)

Foglio	P.lla	Qualità	Classe	Sup. Catastale Ha.a.ca	Super f. percorsa dal fuoco Ha.a.ca	Data Incendio
1	25	Pascolo	u	1.46.50	0.02.18	25/09/2012
8	278	Pascolo cespugliato	u	0.66.20	0.16.15	21/06/2012

Le presenti tabelle saranno integrate annualmente in relazione all'aggiornamento del catasto incendi consultabile sul sito www.simontagna.it/ del Corpo Forestale dello Stato.

Sui terreni pascolivi percorsi da incendi gravano i divieti e le prescrizioni enunciati all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" di seguito esposta;

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente,

negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.